



COMUNE DI GIAROLE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12/2024

OGGETTO: Programmazione triennale fabbisogni di personale 2024-2026

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO alle ore 17,00 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

N.ord.	Cognome nome	Carica	Presente	Assente
1.	PAVESE Giuseppe	Sindaco	X	
2.	PIGNONE Ruggero	Vice-Sindaco	X	
3.	ZACCO Enrico	Assessore	X	
		TOTALI	3	0

Con l'intervento e l'opera del Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI – Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor PAVESE Giuseppe nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 6 del D.L. 80/2021 ha introdotto, a decorrere dall'anno 2022, un nuovo strumento di programmazione denominato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao);
- lo schema di Piao è stato approvato con D.M. n. 132 del 30.06.2022 prevedendo uno schema semplificato per gli enti con un numero di dipendenti inferiori a 50;
- il DPR 81/2022 ha evidenziato gli adempimenti che confluiscono nel Piao tra cui il piano dei fabbisogni del personale;

Rilevato che, per gli enti con meno di 50 dipendenti tenuti alla redazione del Piao "semplificato" l'art. 6 comma 3 del D.M. n. 132 del 30.6.2022 prevede che, tali enti siano tenuti alla predisposizione del Piao, limitatamente all'articolo 4 comma 1:

- lettera a) ossia alla struttura organizzativa;
- lettera b) ossia all'Organizzazione e lavoro agile;
- lettera c) n. 2) ossia con riferimento al piano triennale dei fabbisogni alla programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;

Ritenuto, pertanto, che il Comune di Giarole, essendo un ente con un numero di dipendenti inferiore a 50, debba continuare ad approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale ex art. 6 del D. Lgs. 165/2001 singolarmente e successivamente inserirlo nel DUP mentre nel PIAO sarà programmato quanto richiesto dal comma 1 lettera c) n. 2 dell'art. 4 del D.M. n. 132/2022;

Viste le disposizioni in materia di programmazione e razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie relative all'organizzazione del personale e, in particolare:

-Art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 contenente "Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time" che dispone, al comma 1, "al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";

-Art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

-Art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita: "1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo;

-Art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 che stabilisce: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.";

-Art. 6 e 6-ter del D.Lgs. 165/2001: Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale) "1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33 (...). 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. (...). Art. 6-ter (Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale) "Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. (...);

-Art. 1 commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della legge 296/2006 che recita: "557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2016, N. 160; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557,

si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.13. 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

-Art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010: A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato (...) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. (...) A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...);

Si richiama, infine, il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica 8 maggio 2018 contenente le linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 165/2001.

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 18 novembre 2020 che prevede per il triennio 2020-2022 per i comuni da 500 a 999 abitanti un rapporto medio dipendenti/popolazione di 1/112 che consentirebbe ad un ente di 689 abitanti al 31/12/2022 come Giarole di avere almeno 6 dipendenti in servizio a fronte dei 3 posti attualmente coperti in dotazione organica;

Considerato che questo Ente ha rispettato, ad oggi i seguenti vincoli richiesti per poter procedere alle assunzioni a qualsiasi titolo:

-pareggio di bilancio per l'anno 2022, come da Rendiconto approvato con Delibera C.C. n. 12 del 14/04/2023 e sostanziale rispetto dello stesso negli anni 2024/2025/2026, secondo la normativa vigente;

-obbligo di certificazione dei crediti (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008 e art. 27 D.L. 66/2014);

-rispetto delle condizioni previste dall'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 inerente i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, ex art. 13, legge n. 196/2009;

-rispetto dei termini per l'invio della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (art. 1, comma 723, lett. e) della legge n. 208/2015);

-che è stato approvato il bilancio d'esercizio 2024/2026 con Delibera C.C. n. 36 del 22/12/2024;

- Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) e del Piano degli Obiettivi e delle Performance (POP) per il periodo 2024-2026 con deliberazione G.C. n. 9 del 24.01.2024;

-Adozione del piano delle azioni positive con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 11/11/2023 avente ad oggetto: "Piano azioni positive triennio 2024-2026";

Verificato che la spesa di personale prevista per gli anni 2024/2026 è contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, ai sensi dell'art.1 comma 557-quater della Legge 296/2006, come introdotto dall'art.3, comma 5-bis della Legge 114/2014:

	Media 2011/2013	Consuntivo 2022	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
	2008 per enti non soggetti al patto				
Spese macroaggregato 101	180.657,00	157.577,52	144.777,00	132.100,00	132.100,00
Spese macroaggregato 103					
Irap macroaggregato 102	11.500,00	9.696,00	10.156,00	8.800,00	8.800,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo					
Altre spese: da specificare.....					
Altre spese: da specificare.....					
Altre spese: da specificare.....					
Totale spese di personale (A)	192.157,00	167.273,52	154.933,00	140.900,00	140.900,00
(-) Componenti escluse (B)		21.917,74	11.841,80		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-	192.157,00	145.355,78	143.091,20	140.900,00	140.900,00

Rilevato, al fine di avere un quadro complessivo della situazione, che l'incidenza delle spese di personale, di cui all'art. 76 comma 7 D.L. 112/08 vigente, sulle spese correnti anni 2023/2025 è inferiore al 50%;

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;

Vista la circolare del Ministro per la PA di concerto con il Ministro dell'Interno e con il MEF prot. n. 1374 A del 8.6.2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del DL 34/2019;

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020 nonché alla peculiare situazione dell'Ente;

Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 73/2021/PAR, che rileva che la natura delle spese per incentivi alle funzioni tecniche non costituiscono spesa per il personale;

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente;

Dato atto che il D.L. 36/2022 art. 3 comma 4 ter convertito in Legge n.79/2022 ha disposto quanto segue:

“a decorrere dall'anno 2022, per il CCNL 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai

commi 1, 1bis e 2 dell' art. 33 del DL 30aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58”

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.					
Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020					
Abitanti		708			
Anno Corrente		2024			
Entrate correnti				Incremento massimo ipotetico spesa	
Ultimo Rendiconto		619.723,97 €		% €	
Penultimo rendiconto		537.175,99 €		35,00% 45.008,07 €	
Terzultimo rendiconto		531.303,57 €			
Spesa del personale				Incremento spesa - I FASCIA	
Ultimo rendiconto		135.659,78 €		% €	
Penultimo rendiconto		128.594,48 €		20,68% 28.059,90 €	
Margini assunzionali					
		0,00 €			
Utilizzo massimo margini assunzionali		Incremento spesa			
		28.059,90 €			

Dato atto che, ai sensi del citato DM il Comune di Giarole, collocato nella fascia demografica di cui alla lettera e) – comuni al di sotto dei 1.000 abitanti dell'art.3, rientra nella fascia 1 “comuni virtuosi” in quanto il rapporto della spesa di personale dell'ultimo rendiconto approvato rispetto alle entrate correnti del triennio, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato a bilancio risulta inferiore alla soglia del 29,50%;

Valutato, in base all'attuale assetto organizzativo del Comune e alle risultanze sopra riportate, di non prevedere nuove assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2024/2026 fino a nuovi conteggi dopo l'approvazione del rendiconto 2023, a seguito del quale verranno riviste le risultanze con la media 2021-2022-2023;

Vista la dotazione organica dell'Ente come riportata nel prospetto Allegato A al presente provvedimento, nel quale è rappresentata per i vari settori la consistenza dei dipendenti in servizio e la programmazione del fabbisogno di personale;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 1°comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che la spesa di personale prevista per gli anni 2024/2026 è contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, ai sensi dell'art.1 comma 557-quater della Legge 296/2006, come introdotto dall'art.3, comma 5-bis della Legge 114/2014;

Di dare atto che il Comune di Giarole per il triennio 2024/2026 ha capacità assunzionale come specificato in premessa e che a seguito dell'approvazione del rendiconto 2023 verranno riviste le risultanze con la media delle entrate per gli anni 2021-2022-2023;

Di confermare che nel triennio 2024/2026 non sono previste assunzioni di personale di ruolo, ma

che in caso di dimissioni, quiescenza, aspettativa o mobilità del personale si procederà al turn over nel rispetto della vigente normativa

Di approvare l'allegata dotazione organica, con la consistenza dei dipendenti in servizio e l'assetto organizzativo come da prospetto allegato;

Di riservarsi la possibilità di integrare in qualsiasi momento il presente atto alla luce dell'evolversi del contesto giuridico-normativo e/o del fisiologico o straordinario andamento delle dinamiche interne alla dotazione organica relativamente al triennio in considerazione.

Di dare atto che la presente programmazione è un atto propedeutico alla previsione contenuta nel Bilancio di Previsione 2024/2026 in corso di approvazione e su cui trova imputazione per quanto attiene la relativa spesa.

Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente",

Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U

Di dichiarare a voti unanimi favorevoli il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Tabella - NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

Cat:	Profilo Professionale	Dotazione precedente		NUOVA DOTAZIONE		Posti coperti		Posti vacanti	
		F.T.	P.T.	F.T.	P.T.	F.T.	P.T.	F.T.	P.T.
Dir.	Dirigente								
D3	Funzionario								
D 6	Istruttore Direttivo Amministrativo	1		1		1			
C	Area Finanziaria Istruttore	1		1		0		1	
	Area Contabile Amministrativa Istruttore	1		1		1		0	
B7									
	Collaboratore Tecnico	1		1		1			
B	Esecutore Amm.vo/Centralinista								
	Esecutore Tecnico								
A	Operatore Tecnico								
	Operatore generico/Usciere								
Totale		4		4		3		1	

Posti istituiti			
Cat.	Profilo Professionale	Numero	
		F.T.	P.T.
Totale			

Posti soppressi			
Cat.	Profilo Professionale	Numero	
		F.T.	P.T.
Totale			

Nota:
F.T. = Full Time
P.T. = Part Time

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa, contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to AMELOTI Dott. Fabio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to AMELOTI Dott. Fabio

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to PAVESE Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Giarole a partire dal 05.10.2024 e così per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Giarole, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs. 267/2000:

	Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (.....) - Art. 134 - comma 3° del D. Lgs. 267/2000
X	È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 267/2000

Addì, 24.01.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Giarole, lì 05.10.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo